

Assicurazione sulla Vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Zurich Investments Life S.p.A.

Futuro Rendita

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile. (Ramo assicurativo I)

Data di realizzazione: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Investments Life S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603; sito internet: www.zurich.it; e-mail: customerlife@it.zurich.com PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: customerlife@it.zurich.com indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione, l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 360.393.775 di cui: la parte relativa a capitale sociale è pari a euro 164.000.000; la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 182.258.899.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR) è disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., www.zurich.it. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) è pari a 282 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 127 milioni di Euro. L'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) è pari a 537 milioni di euro. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,90 (SCR ratio).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Futuro Rendita prevede le seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita: alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, Zurich garantisce la corresponsione all'assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, in base al rendimento della gestione separata "Zurich Trend".

La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare a Zurich alla scadenza del contratto. La rendita è corrisposta fino a quando l'assicurato è in vita e l'ultima rata dovuta è quella che scade prima del decesso dell'assicurato.

Il regolamento della gestione separata è disponibile sul sito internet www.zurich.it

Prestazione in caso di invalidità totale e permanente (valida esclusivamente per la tariffa a premio annuo): nel caso in cui all'assicurato venga accertata un'invalidità totale e permanente di grado superiore o uguale al 66% a seguito di infortunio o malattia (come da tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.) sopraggiunta nel corso di contratto, Zurich si sostituirà al contraente esclusivamente nel versamento dei premi annui base pattuiti fino alla scadenza del contratto.

Il versamento di eventuali premi annui aggiuntivi dovrà essere sospeso e la corrispondente rendita verrà ridotta.

Prestazione in caso di decesso: nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, Zurich garantisce ai beneficiari designati dal contraente o agli aventi diritto:

1. per la tariffa a premio annuo, la corresponsione di un importo pari al maggior valore tra la somma dei premi versati

rivalutati, al netto dei diritti fissi, compresi i premi versati da Zurich in caso di accertata invalidità totale e permanente, e la somma dei premi versati, premi annui base, premi annui aggiuntivi e versamenti integrativi al netto dei diritti fissi;

2. per la tariffa a premio unico, la liquidazione di un capitale caso morte pari al maggior valore tra il premio unico versato, al netto del diritto fisso, rivalutato fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di sinistro, e il premio unico versato.

Opzioni Contrattuali:

Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni di durata del periodo di differimento è data la facoltà al contraente di richiedere di anticipare l'erogazione della rendita senza l'applicazione di alcun costo; a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni e che l'assicurato abbia un'età superiore a 50 anni.

Opzioni a scadenza

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

Zurich provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte;

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai beneficiari indicati, di un capitale in caso di morte.

Si precisa che tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste prestazioni assicurative diverse dalla prestazione in caso di decesso e in caso di vita dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni **limitatamente alla prestazione in caso di invalidità totale e permanente** (valida esclusivamente per la tariffa a premio annuo):

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a atti dolosi;
- malattie diagnosticate o infortuni subiti prima della sottoscrizione;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;
- la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- infortuni di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- malattie o infortuni derivanti da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto o cronico.

In questi casi la garanzia in caso di invalidità totale e permanente non sarà operante.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: ai fini della liquidazione della prestazione da parte di Zurich dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista e dettagliata nel modulo di richiesta di pagamento, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Zurich mette a disposizione dei richiedenti, presso gli Intermediari e sul proprio sito internet, un fac simile di richiesta di pagamento con l'indicazione dei documenti e delle informazioni che devono essere inviate a Zurich.

Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento dei premi) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per riscatto, per sinistro o per scadenza, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di riscatto, dalla data dell'evento in caso di sinistro o dalla data di scadenza.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266.

Erogazione della prestazione: Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per la liquidazione della prestazione, Zurich provvederà a pagare la prestazione, secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento, tramite bonifico bancario sul c/c del beneficiario aperto nello stesso Stato in cui il beneficiario ha la residenza fiscale.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni rese dal contraente e dall'assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il prodotto Futuro Rendita, prevede la possibilità di scegliere tra due tariffe, a premio annuo e a premio unico:

Tariffa a premio annuo

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio base.

L'importo del premio base viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale (rendita base), la durata del contratto e la data di nascita dell'assicurato.

La periodicità di versamento del premio base è annuale. Il versamento annuale minimo è pari almeno a euro 600,00; è possibile frazionare il pagamento del premio secondo una periodicità semestrale, trimestrale o mensile. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50,00. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

In caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei diritti di frazionamento:

Frazionamento	Costo di frazionamento
semestrale	2,00% dell'importo della rata
trimestrale	2,50% dell'importo della rata
mensile	3,00% dell'importo della rata

L'importo del premio base può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di premi annui aggiuntivi, per importi non inferiori a euro 100,00. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la

	<p>facoltà di effettuare versamenti liberi integrativi di importo non inferiore a euro 2.500,00.</p> <p>Il pagamento del premio annuo può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato a Zurich; - bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal Contraente presso Deutsche Bank S.p.A; - carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo. <p>Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito in conto corrente del contraente (S.D.D. – Sepa Direct Debit).</p> <p>Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al contraente.</p> <p>Tariffa a premio unico</p> <p>E' previsto il versamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo del premio unico viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale, la durata del contratto e la data di nascita dell'assicurato.</p> <p>L'importo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000,00.</p> <p>Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato a Zurich; - bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal contraente presso Deutsche Bank; - carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo. <p>La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo contraente, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo "versamento libero integrativo" non può essere superiore a 1 milione di Euro.</p> <p>Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.</p> <p>Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.</p> <p>Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.</p>
Rimborso	<p>In caso di non accettazione o di revoca della proposta da parte di Zurich il premio verrà restituito al contraente.</p> <p>In caso di recesso dal contratto da parte del contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich provvederà a restituire il premio corrisposto diminuito delle eventuali imposte, dei costi effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto e della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.</p>
Sconti	<p>Zurich attraverso gli intermediari ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita di Zurich.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Futuro Rendita ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra 2 e 40 anni per la tariffa a premio annuo; - tra 1 e 40 anni per la tariffa a premio unico.
Sospensione	<p>Qualora il contraente sospenda il pagamento dei premi annui dopo aver versato le annualità di premio minime (pari a 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore</p>

a 5 anni), il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella inizialmente assicurata.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it
Recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso una comunicazione tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it. <p>Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.</p>
Risoluzione	<p>Tariffa a premio annuo:</p> <p>Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione della prestazione a scadenza, pari a almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni, e nel caso in cui il contraente non abbia proceduto alla riattivazione del contratto, il contratto stesso si risolve e le rate di premio base e di premio annuo aggiuntivo versate rimangono acquisite da Zurich.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Futuro Rendita è destinato alle persone fisiche che vogliono costituire nel lungo periodo, tramite un versamento unico iniziale oppure un piano di versamenti periodici, una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione, e che alla scadenza del contratto non sono disposte ad accettare rischi di perdita del capitale a fronte di rendimenti modesti ma stabili

L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra 18 anni compiuti e 80 anni (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Qualora l'assicurato abbia, alla data di sottoscrizione, età (assicurativa) maggiore di 65 anni e/o età a scadenza superiore a 70 anni, la garanzia di invalidità totale e permanente prevista per la tariffa a premio annuo, non sarà operante. In quest'ultimo caso, a parità di rendita assicurata, il premio annuo risulterà in conseguenza inferiore.



Quali costi devo sostenere?

L'informativa dettagliata sui costi è riportata nella sezione "Quali sono i costi?" del Documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta a quanto già rappresentato nel KID si riporta il dettaglio dei costi di riscatto e dei costi di erogazione della rendita:

Costi di riscatto - tariffa a premio annuo

Il valore di riscatto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative applicando al capitale ridotto (ossia il capitale riproporzionato in funzione dei premi effettivamente versati tramite il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali) un tasso di sconto per il periodo che manca alla scadenza del contratto. Tale tasso di sconto è pari al:

- 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni.

Costi di riscatto - tariffa a premio unico

Il valore di riscatto del contratto si calcola scontando il capitale ridotto al tasso di sconto del:

- 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è

almeno 5 anni;

- 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni.

Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, è pari al 1,25% di ciascun premio versato al netto dei caricamenti ed eventuali costi di frazionamento.

Si precisa che nel caso in cui venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, al coefficiente di conversione relativo alla rendita annua - comprensivo del costo pari all'1,25% - viene applicato un ulteriore adeguamento per far fronte ai costi dell'anticipo della rendita. Pertanto l'importo annuo complessivamente corrisposto con la rateazione semestrale, trimestrale o mensile potrebbe risultare inferiore all'importo che si otterrebbe con il frazionamento annuale.

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 29,00%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Zurich, entro il 28 febbraio di ciascun anno, determina la misura di rivalutazione del capitale assicurato da attribuire ai contraenti

Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata "Zurich Trend" nel periodo di osservazione, i costi.

Per misura di rivalutazione si intende il rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico dell'1,00% e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,00%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione attribuita al contraente è quella relativa al periodo di osservazione conclusosi al 31/12 precedente a quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione attribuita al contraente è quella relativa al periodo di osservazione conclusosi al 31/12 del secondo anno antecedente quello di calcolo.

A) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del contratto

- *Tariffa a premio annuo*

Durante il periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurate per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;

- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra la rendita base e ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate, per la misura della rivalutazione;

- il valore che si ricava moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura di rivalutazione. Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

- *Tariffa a premio unico*

Nel corso del periodo di durata del contratto, la rendita rivalutata è determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione.

B) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'importo così ottenuto non potrà risultare inferiore alla rendita assicurata alla scadenza del contratto. La rivalutazione della rendita assicurata verrà comunicata di volta in volta.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI

Valori di riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

In caso di riscatto, sussiste la possibilità che i valori di riscatto risultino inferiori al cumulo complessivo dei premi versati.

Tariffa a premio annuo

Calcolo del valore di riscatto

Il contraente può esercitare il diritto di riscatto della rendita base e delle rendite

	<p>aggiuntive, a condizione che abbia versato almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.</p> <p>Il contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto delle rendite integrative, pur non avendo i requisiti per l'esercizio del riscatto della rendita base e della rendita aggiuntiva, a condizione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.</p> <p>Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.</p> <p>Il valore di riscatto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative applicando al capitale ridotto (ossia il capitale riproporzionato in funzione dei premi effettivamente versati tramite il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali) un tasso di sconto per il periodo che manca alla scadenza del contratto.</p> <p>Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.</p> <p>Riattivazione</p> <p>Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata non pagata, il contraente può chiedere la riattivazione della polizza versando di tutti i premi non pagati aumentati degli interessi. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.</p> <p>Tariffa a premio unico</p> <p>Calcolo del valore di riscatto</p> <p>Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.</p> <p>Il contraente trascorso almeno un anno dalla decorrenza può richiedere a Zurich, la corresponsione del valore di riscatto maturato. Il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo della rendita rivalutata il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali e un tasso di sconto per il periodo che manca alla scadenza del contratto.</p> <p>Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.</p> <p>Riattivazione</p> <p>Non prevista per la tariffa a premio unico</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>E' possibile richiedere a Zurich la quantificazione dell'importo di riscatto rivolgendosi a:</p> <p>Zurich Investments Life S.p.A</p> <p>Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano</p> <p>Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266</p> <p>email: customerlife@it.zurich.com</p> <p>In alternativa, è possibile inviare tale richiesta anche per il tramite del proprio intermediario.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'IVASS</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è prevista come condizione da esperire obbligatoriamente prima di interessare l'autorità giudiziaria.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Zurich.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Il reclamante potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale</p>	<p>I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.</p>
-----------------------------------	--

applicabile al contratto	<p>I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5% , sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d. TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte</p> <p>a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34,</p> <p>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");</p> <p>b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.); • nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa. <p>Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p>
---------------------------------	---

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA' PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
 Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
 Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
 Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it